

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 190 del 29 luglio 2025

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA INDUSTRIALE REGIONALE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 illustra le finalità della legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Capo I **Investimenti produttivi**

Art. 2 (Piani industriali con rilevante impatto occupazionale)

L'articolo 2 delinea uno schema di intervento da seguire per la promozione di nuovi investimenti sulla base di specifici piani industriali.
L'articolo ha natura programmatica.

Art. 3 (Accordi di investimento e innovazione)

L'articolo 3 stabilisce le caratteristiche degli accordi da siglare tra la Regione e le imprese beneficiarie per l'attuazione dei piani industriali.
L'articolo ha natura programmatica.

Art. 4 (Interventi per l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'economia circolare)

L'articolo 4 richiama gli interventi realizzabili finalizzati all'innovazione energetico-ambientale.
L'articolo ha natura programmatica.

Art. 5 (Investimenti produttivi per l'aggregazione tra imprese)

L'articolo 5 illustra i criteri di intervento per favorire l'aggregazione tra le imprese.
L'articolo ha natura programmatica.

Capo II **Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione**

Art. 6 (Rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico)

L'articolo 6 richiama il ruolo e le finalità di una attività già svolta dalla Regione per l'identificazione delle strutture che faranno parte di una rete regionale per il trasferimento tecnologico.
L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 7

(Interventi per il trasferimento tecnologico)

L'articolo 7 definisce i criteri per gli interventi sul trasferimento tecnologico.
L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 8

(Interventi per la promozione di ricerca e sviluppo e per l'innovazione tecnologica)

L'articolo 8 definisce i criteri per gli interventi a sostegno della ricerca e sviluppo nelle imprese.
L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 9

(Organizzazioni di filiera)

L'articolo 9 definisce il ruolo che la Regione attribuisce alle organizzazioni di filiera regionali in relazione ad attività già svolte dalla Regione.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 10

(Interventi a favore delle start-up e delle PMI innovative)

L'articolo 10 illustra gli ambiti di intervento per favorire la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.

L'articolo ha natura programmatoria.

Capo III

Ulteriori misure per le PMI

Art. 11

(Investimenti produttivi)

L'articolo 11 definisce l'approccio per sostenere investimenti produttivi alle PMI.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 12

(Interventi per l'innovazione di prodotto, di processo e per l'ammodernamento tecnologico)

L'articolo 12 delinea le tipologie di sostegno all'innovazione nelle PMI nel processo e nel prodotto.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 13

(Interventi per l'innovazione organizzativa e la digitalizzazione)

L'articolo 13 riguarda i criteri per favorire l'innovazione organizzativa e l'introduzione di tecnologie digitali nelle PMI.

L'articolo ha natura programmatoria.

Art. 14

(Accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale)

L'articolo 14 definisce gli ambiti e le modalità di intervento per il sostegno all'accesso al credito e per l'innovazione finanziaria.

L'articolo ha natura programmatoria.

Capo IV Partecipazione e consultazione

Art. 15
(Tavolo regionale per la politica industriale e manifatturiera)

L'articolo 15 istituzionalizza uno strumento di consultazione e concertazione già attivato dalla Giunta regionale.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 16
(Consultazione e confronto)

L'articolo 16 ribadisce la modalità di attuazione delle attività di consultazione e confronto da parte della Giunta anche al di fuori del tavolo istituzionale.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Capo V Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali

Art. 17
(Disposizioni attuative)

L'articolo 17 regola le modalità attuative della legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 18
(Disposizioni di natura finanziaria)

L'articolo contiene disposizioni di natura finanziaria finalizzate a specificare, in primo luogo, che questa legge non autorizza nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale (comma 1). La legge, infatti, fornisce un quadro ordinamentale unitario e dettagliato di strumenti attivabili per favorire lo sviluppo del sistema produttivo marchigiano.

Con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, il comma 2 ne attesta la natura programmatica e, trattandosi di articoli che delineano strumenti di politica industriale regionale, la cui attivazione è eventuale, e che non comportano spese di natura obbligatoria, ai fini della loro attuazione, è richiamato il comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs.118/2011 in base al quale l'autorizzazione (quantificazione e copertura) può essere rinviata alle leggi regionali di bilancio. Si richiamano al riguardo gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, sentenze n. 170/2020; 48/2023; 64/2023; 82/2023).

Il comma 3 dà atto dell'invarianza finanziaria ed organizzativa degli articoli 6, 9, 15, 16 e 19 in quanto le attività disciplinate rientrano tra le attività già svolte dalla regione.

Il comma 4 dispone, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 6/2021, l'azzeramento delle risorse autorizzate con la legge regionale 22/2024 (Bilancio di previsione 2025/2027) alla Tabella A per il finanziamento della medesima l.r. 6/2021 ed il contestuale ed equivalente aumento nelle annualità 2025/2026/2027 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nella Missione 20, Programma 1, titolo 1 del bilancio vigente. Di seguito lo schema contabile:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione Stanziamen- to disponibile anno 2025	Riduzione Stanziamen- to disponibile anno 2026	Riduzione Stanziamen- to disponibile anno 2027	Nota
Missione 15 Programma 3 Titolo 1	2150310050	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONE DELLE START- UP - art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 6/2021	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della legge. Stanziamen- to da ridurre per effetto dell'abrogazione della LR 6/2021.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione Stanziamen- to 2025	Variazione Stanziamen- to 2026	Variazione Stanziamen- to 2027	Nota
Missione 20 Programma 1 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	variazione integrativa dello stanziamen- to iscritto nel bilancio vigente - contestuale ed equivalente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per la LR 6/2021 che viene abrogata

Il comma 5, in conseguenza delle variazioni alle autorizzazioni di spesa del comma 4 approva le variazioni alla Tabella A allegata alla l.r. 22/2024, allo stato di previsione delle spese del Bilancio vigente 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli e al Prospetto degli equilibri di bilancio; approva inoltre l'allegato di interesse del tesoriere.

Il comma 6 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 19
(Clausola valutativa)

L'articolo 19 stabilisce le modalità di applicazione della clausola valutativa. L'articolo ha natura ordinamentale

Art. 20
(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 20 illustra le disposizioni transitorie e finali.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 21
(Abrogazioni)

L'articolo 21 richiama le leggi che vengono abrogate a seguito della presente legge.